



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Esami di Stato nel primo ciclo

16 marzo 2026

Giacomo Tizzanini

Principali riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62
- D.M. MIUR 3 ottobre 2017, n. 741 (*Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*)
- D.M. MIUR 3 ottobre 2017, n. 742 (*Certificazione delle competenze*)
- D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 (*Regolamento - norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei CPIA*)
- Nota MIM 31 gennaio 2023, n. 3307 (*Chiarimenti per l'a.s. 2022/2023 - Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, primo periodo didattico*)
- Nota MIM 7 febbraio 2023, n. 4155 (*Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa.*)
- Nota MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865 (*Indicazioni in merito a valutazione, certificazione competenze ed esame di stato primo ciclo*)
- Nota MIUR 9 gennaio 2018, n. 312 (*trasmissione linee guida e indicazioni operative – certificazione delle competenze*)
- Nota MIUR 9 maggio 2018, n. 7885 (*Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti*)
- Nota MIUR 4 aprile 2019, n. 5772 (*Indicazioni svolgimento esami di stato primo ciclo a.s. 2018/2019*)
- Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024 (*Certificazione delle competenze*)
- L. 1 ottobre 2024, n. 150 (*Valutazione*)
- O.M. 3/2025 (*Valutazione*)

Articolo 2

(Ammissione all'esame dei candidati interni)

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.

Ammissione candidati interni

Nota 4155/2023

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.


O.M. 3/2025 (attuative l. 150/2024), art. 5 c. 3 «In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.»

Articolo 3

(Ammissione all'esame dei candidati privatisti)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che **compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.** Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano **conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.**
2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano **domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta,** fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, **gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.**
3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono **presentare domanda** ad una scuola statale o paritaria **entro il 20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento.
4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.
5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato **i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato** medesimo.
6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

Ammissione
candidati
privatisti



Nota 1865/2017
Documentazione
candidati privatisti
con disabilità/DSA

Articolo 4 (Sedi di esame e Commissioni)

1. Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.
2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.
4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
5. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.
6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.
7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

NOTA 1865/2017 - PRECISAZIONE

Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Locuzione abrogata da art. 5 DM 183/2019 (al fine di consentire inserimento dei DS primo ciclo negli elenchi regionali dei presidenti di commissione secondo ciclo)

NOTA 7885/2018 - PRECISAZIONE

In riferimento all'ultimo comma degli articoli 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 741/2017 che recita: "Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia (...)", si precisa che la commissione non deve intendersi riunita in composizione plenaria poiché il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione.

Confrontiamoci

- 1) Quando le sottocommissioni possono operare «in parallelo» nella fase dei colloqui?
- 2) Quanto dura la prova scritta di italiano?
- 3) Nell'ordine di successione delle prove scritte, viene svolta prima la prova logico-matematica o quella delle lingue?
- 4) La prova scritta relativa alle lingue straniere può essere svolta in due giorni distinti (uno per ciascuna lingua)?
- 5) Come si valuta la prova scritta relativa alle due lingue straniere?

Articolo 5

(Riunione preliminare e calendario delle operazioni)

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.
2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:
 - a) riunione preliminare della commissione;
 - b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
 - c) colloquio;
 - d) eventuali prove suppletive.
3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.
4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.
5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.
6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.
7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Art. 11

(Candidati assenti e sessioni suppletive)

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Si veda più avanti art. 14 e la nota 5772/2019 per i candidati con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della l. 104/92 e l. 170/2010

Art. 6 - Prove d'esame

Tre prove scritte e un colloquio

Articolo 7

(Prova scritta relativa alle competenze di italiano)

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
 - a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 - b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
 - c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.
4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Art. 6 - Prove d'esame

Tre prove scritte e un colloquio

Articolo 8

(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
 - a) problemi articolati su una o più richieste;
 - b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Art. 6 - Prove d'esame

Tre prove scritte e un colloquio

Articolo 9

(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le **competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa**, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al **Livello A2 per l'inglese** e al **Livello A1 per la seconda lingua comunitaria**.
2. La prova scritta è **articolata in due sezioni distinte**, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
3. La commissione predispone **almeno tre tracce** in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con **riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento**:
 - a) **questionario di comprensione** di un testo a risposta chiusa e aperta;
 - b) **completamento di un testo** in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 - c) **elaborazione di un dialogo su traccia** articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
 - d) **lettera o email personale su traccia** riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
 - e) **sintesi di un testo** che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.
4. Per le alunne e gli alunni che **utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri**, la prova scritta fa riferimento ad una sola **lingua straniera**.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera

La prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera è articolata in **due sezioni distinte**, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell'inglese o della lingua italiana.

Trattandosi di **una unica prova**, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta **in un'unica giornata**. In sede di riunione plenaria, la commissione d'esame deve:

- a) scegliere, tra le tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017, **quelle in base alle quali predisporre le tre tracce** costruite sulla base del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per l'inglese e del livello A1 per la seconda lingua;
- b) **definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova** ai fini della formulazione di un voto unico espresso in decimi;
- c) **definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova**, quali, ad esempio, la previsione di un congruo intervallo temporale tra le due sezioni che compongono la prova stessa ed eventuali sussidi ammessi, ferma restando la previsione di eventuali tempi aggiuntivi e strumenti compensativi già individuati per gli alunni disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento;
- d) **stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore.**

Infine, si raccomanda che il voto espresso non sia frutto di una mera operazione aritmetica, ma che consideri nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

Si ricorda che in presenza di **candidate/i con DSA per i quali è stata prevista la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera**, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della **prova orale sostitutiva**.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.

Art. 6 - Prove d'esame Tre prove scritte e un colloquio

Una precisazione importante
– Nota 7885/2018

Art. 6 - Prove d'esame

Tre prove scritte e un colloquio

Articolo 10 (Colloquio)

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
- ~~3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.~~
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Nota 4155/2023

Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'**insegnamento trasversale di educazione civica**, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.



Articolo 12

(Correzione e valutazione delle prove)

1. La sottocommissione **corregge e valuta le prove scritte** tenendo conto dei **criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare**.
2. La sottocommissione attribuisce a **ciascuna prova scritta e al colloquio un voto** espresso in **decimi, senza utilizzare frazioni decimali**.
3. Alla prova di **lingua straniera**, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito **un unico voto** espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Precisazione – Nota 7885/2018

Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. Al tal proposito si precisa la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Confrontiamoci

Come si determina il voto finale dell'esame? Due casi

I caso

II caso

Ammissione

8

8

Italiano

9

9

Logico-matematiche

8

8

Lingue

8

9

Colloquio

9

10

Articolo 13

(Voto finale e adempimenti conclusivi)

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Ammissione: 8

Voti delle quattro prove: 9-8-8-9

Media non arrotondata delle quattro prove: 8,5

Media fra ammissione e media non arrotondata delle prove:

$$(8 + 8,5) : 2 = 8,25$$

Voto finale: 8

Ammissione: 8

Voti delle quattro prove: 9-8-9-10

Media non arrotondata delle quattro prove: 9

Media fra ammissione e media non arrotondata delle prove:

$$(8 + 9) : 2 = 8,5$$

Voto finale: 9

Disabilità, DSA e BES (evoluzioni...)

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP. (nota 5772/2019, analoga a nota 7885/2018)

NOTA 7885/2018

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (**BES**) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 **non sono previste misure dispensative** - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – **né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587**, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.



NOTA 5772/2019

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (**BES**) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma **sono comunque in possesso di una certificazione clinica**, **non sono previste misure dispensative** - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - **ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.**

Ancora due precisazioni

Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024

Adozione dei modelli di certificazione delle competenze

Articolo 1

(Finalità della certificazione delle competenze e raccordo dei modelli)

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dagli studenti e dagli adulti attraverso i modelli di cui al presente decreto.
2. La certificazione descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.
3. La certificazione delle competenze rilasciata dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) è finalizzata alla messa in trasparenza delle competenze acquisite dall'adulto nella prospettiva dell'apprendimento permanente, anche al fine di favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e quelli di secondo livello, tra i percorsi di istruzione degli adulti e quelli di istruzione e formazione professionale, nonché di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro.
4. Con il presente decreto i modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno tutti come base comune di riferimento le competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018, mentre si differenziano, necessariamente, nella descrizione analitica delle competenze.

Esami stato percorsi di istruzione degli adulti di primo livello,
primo periodo didattico – OM 105/2025 (calendario festività
ed esami 2025/2026)

Articolo 3

*Calendario dell'esame di Stato conclusivo
del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello*

1. L'esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. Per i candidati per i quali il patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 prevede un percorso di studio personalizzato tale da concludersi entro il mese di febbraio 2026, è prevista la possibilità di svolgere l'esame di Stato nella sessione straordinaria attiva nel periodo compreso dal 2 febbraio al 16 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. A tal fine, la comunicazione di attivazione della sessione straordinaria è trasmessa all'Ufficio scolastico regionale competente.